



CITTÀ di RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Relazione del Responsabile del Settore Finanziario

Premessa

Tempi e modalità di approvazione del bilancio 2020- 2022

L'Amministrazione ha definito le previsioni di bilancio attenendosi alla normativa vigente, mantenendo immutate le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi e adottando un criterio storico di allocazione delle risorse, avendo come base le previsioni assestate del 2019 facenti parti del pluriennale 2019-2021.

Le scelte politiche di programmazione e realizzazione degli interventi nel territorio e di erogazione dei servizi ai cittadini e alle imprese costituiscono prerogativa esclusiva della Giunta, in sede di proposta degli schemi, e del Consiglio in sede di discussione e approvazione del bilancio.

La presente nota integrativa si propone di descrivere gli elementi più significativi dello schema di bilancio di previsione 2020-2022.

La relazione è finalizzata a verificare il rispetto dei principi contabili e a motivarne eventuali scostamenti, con particolare riferimento all'impatto sugli equilibri finanziari del bilancio annuale e pluriennale.

Il bilancio di previsione 2020-2022, disciplinato dal Dlgs 118/2011 e dal d.p.c.m. 28/12/2011, è redatto in base alle nuove disposizioni contabili, nella veste assunta dopo le modifiche del D.lg. 126/2014 e secondo gli schemi e i principi contabili allegati.

La presente nota integrativa viene compilata ai sensi dell'art. 11, comma 5 del d.lgs. 118/2011 e tenendo conto del Regolamento di Contabilità, disciplinante la procedura per la formazione ed approvazione del bilancio di previsione.

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti spese potenziali, al fondo crediti di dubbia esigibilità e ai crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo.

Gli equilibri di bilancio.

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2020-2022, da rispettare in sede di programmazione e di gestione, sono i seguenti: - pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese;

- equilibrio di parte corrente;
- equilibrio di parte capitale;

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020					
Entrate			Spese		
Utilizzo avanzo di amministrazione		1.450.909,32	Disavanzo di amministrazione		140.892,46
Fondo pluriennale vincolato		1.667.067,28			
Titolo I:	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequativa	10.164.315,38	Titolo I:	Spese correnti	23.756.148,02
Titolo II:	Trasferimenti correnti	12.327.993,22	Titolo II:	Spese in conto capitale	7.442.860,24
Titolo III:	Entrate extratributarie	1.060.401,26			
Titolo IV:	Entrate in conto capitale	6.125.961,57	Titolo III:	Spese per incremento di attività finanziaria	0
Titolo V:	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0			
Totale entrate finali		29.678.671,43	Totale spese finali		31.199.008,26
Titolo VI:	Accensione prestiti		Titolo IV:	Rimborso di prestiti	1.456.747,31
Titolo VII:	Anticipazioni da tesoriere	10.000.000,00	Titolo V:	Chiusura anticipazioni da tesoriere	10.000.000,00
Titolo IX:	Entrate per conto terzi e partite di giro	24.510.846,26	Titolo VII:	Spese per conto terzi e partite di giro	24.510.846,26
Totale Titoli		64.189.517,69	Totale Titoli		67.166.501,83
Totale complessivo entrate		67.307.494,29	Totale complessivo spese		67.307.494,29

Il principio dell'equilibrio della situazione corrente, secondo il quale la previsione di entrata dei primi tre titoli che rappresentano le entrate correnti, al netto delle partite vincolate alla spesa in conto capitale, deve essere pari o superiore alla previsione di spesa data dalla somma dei titoli 1° (spese correnti) e 4° (spese rimborso quota capitale mutui e prestiti).

Il disavanzo nel triennio si riferisce a € 99.234.29 costanti per il recupero del disavanzo ex art. 188 del Dlgs 267/2000 e per la differenza al recupero annuale della quota capitale della restituzione dell'anticipazione richiesta alla cassa depositi e prestiti.

Nel bilancio di previsione 2020-2022, nell'entrata è stato iscritto, come utilizzo del risultato di amministrazione 2019 e il medesimo importo è iscritto come fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della missione 20 – programma 03 della spesa dell'esercizio 2020, riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del

rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio.

L'utilizzo del risultato comprende per l'anno 2020 € 147.785,87 per l'applicazione dell'avanzo vincolato FES 2019 ed € 1.303.123,45 per fondo anticipazione di liquidità di cui al DL 35/2013.

Equilibrio corrente				
		ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	€ 19.195,32	€ 0,00	€ 0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	€ 140.892,46	€ 141.764,45	€ 142.660,36
B) Entrate Titoli 1-2-3	(+)	€ 23.552.709,86	€ 23.796.089,01	€ 23.281.823,61
di cui per estinzione anticipata prestiti		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C) Entrate Titolo 4°02.06- contributo agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	€ 103.972,28	€ 108.810,01	€ 113.872,83
D) Spese Titolo 1 – Spese correnti	(-)	€ 23.756.148,02	€ 23.904.642,88	€ 23.388.585,66
di cui: -fondo pluriennale vincolato		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
-fondo crediti di dubbia esigibilità		€ 1.104.676,79	€ 1.466.916,92	€ 1.466.916,92
E) Spese Titolo 2.04-Trasferimenti c/capitale	(-)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
F) Spese Titolo 4 – quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	€ 1.456.747,31	€ 200.991,75	€ 206.950,48
di cui: per estinzione anticipata di prestiti				
di cui: fondo anticipazioni di liquidità		€ 1.261.465,28	€ 0,00	€ 0,00
Somma Finale		-€ 1.678.910,33	-€ 343.500,06	-€ 343.500,06
Altre poste differenziali per eccezione previste da norme di legge				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	(+)	€ 1.450.909,32	€ 0,00	€ 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	€ 430.000,00	€ 430.000,00	€ 430.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Equilibrio di parte corrente		€ 201.998,99	€ 86.499,94	€ 86.499,94

Il principio dell'equilibrio della situazione in conto capitale, secondo il quale le entrate dei titoli 4° e 5°, sommate alle entrate correnti destinate per legge agli investimenti, devono essere pari alla spesa in conto capitale prevista al titolo 2°. La parte in conto capitale del bilancio presenta il seguente equilibrio:

Equilibrio conto capitale				
		ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
P) utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	€ 1.647.871,96	€ 353.526,16	€ 0,00
R) Entrate Titoli 4.00- 5.00 – 6.00	(+)	€ 6.125.961,57	€ 6.026.929,03	€ 6.026.929,03
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	€ 103.972,28	€ 108.810,01	€ 113.872,83
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	€ 430.000,00	€ 430.000,00	€ 430.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 Riscossione crediti a breve termine	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
U) Spese titolo 2.00 – spese c/capitale	(-)	€ 7.442.860,24	€ 5.929.145,12	€ 5.570.556,14
di cui fondo pluriennale vincolato si spesa		€ 353.526,16		
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E) Spese Titolo 2.04 Trasferimenti in conto capitale	(+)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		-€ 201.998,99	-€ 86.499,94	-€ 86.499,94

Entrate tributarie

ENTRATE TRIBUTARIE			
	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Imposta comunale sulla pubblicità	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Recupero evasione pubblicità	€ 25.000,00	€ 20.000,10	€ 10.000,00
ICI annualità pregresse	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
I.M.U.	€ 3.220.602,42	€ 3.220.602,42	€ 3.220.602,42
I.M.U. Abitazione principale	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
I.M.U. annualità pregresse	€ 1.182.000,00	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00
T.A.S.I.	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Imposta comunale su consumo energia elettrica	€ 164,52	€ 164,52	€ 164,52
Addizionale I.R.P.E.F.	€ 878.000,00	€ 820.727,90	€ 820.727,90
T.O.S.A.P. TEMPORANEA	€ 81.746,77	€ 81.746,77	€ 81.746,77
T.O.S.A.P. PERMANENTE	€ 30.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
Recupero evasione TOSAP	€ 46.691,36	€ 35.431,46	€ 17.269,49
Tassa Raccolta ed trasporto dei rifiuti (T.A.R.I.)	€ 2.921.659,00	€ 3.754.730,81	€ 3.754.730,81
Trasferimento MIUR TARI scuole L.N. 31/08	€ 17.720,00	€ 17.720,00	€ 17.720,00
Recupero evasione TARSU (TARI)	€ 114.781,63	€ 114.781,63	€ 114.781,63
Addizionale provinciale TARSU/T.A.R.I.	€ 109.480,00	€ 109.480,00	€ 109.480,00
Diritti sulle pubbliche affissioni	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Vari ruoli coattivi tarsu	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Fondo di solidarietà comunale	€ 1.509.969,68	€ 1.509.969,68	€ 1.509.969,68
TOTALE	€ 10.164.315,38	€ 10.971.855,29	€ 10.943.693,22

Con riferimento alle entrate tributarie, occorre sottolineare che dal 2019 non è più stata reiterata la sospensione degli aumenti tributari rispetto al livello fissato nell'anno 2015, previsto dalla legge di stabilità per il 2016 (L. 208/2015) e successivamente prorogato di anno in anno fino al 2018.

Anche per l'anno 2020, così come già avvenuto per il 2019, il Comune ha libertà di manovra sulle proprie entrate anche di tipo tributario (le entrate di tipo patrimoniale, la TARI e l'imposta di soggiorno sono sempre state escluse dal blocco).

Nel corso del 2020 sono state introdotte importanti novità in materia di fiscalità locale, con impatto diretto sul bilancio e/o sull'operatività degli uffici e sugli adempimenti in capo ai contribuenti.

In particolare il D.L. 34/2019 (decreto crescita) ha introdotto le seguenti novità:

- estensione dell'ambito operativo del ravvedimento operoso in caso di versamento frazionato;
- modifica di modalità e termini di invio delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, introducendo l'obbligo di trasmissione telematica in apposito formato per consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili al pagamento dei tributi.

Importanti novità ha previsto inoltre la Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) in materia di tributi locali: in particolare l'art. 1 ai commi 738 e seguenti prevede che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

A decorrere dall'anno 2020 viene completamente riscritta la disciplina dell'IMU da parte della Legge di bilancio 2020, in particolare dall'art. 1 commi 739 e seguenti.

La norma provvede, in analogia alla prassi europea di scrittura delle norme, a dare esplicitamente le definizioni necessarie all'applicazione del tributo (immobili, abitazione principale, pertinenze, area fabbricabile, terreno agricolo, soggetto attivo e soggetto passivo, base imponibile, esenzioni, modalità e termini di versamento, modalità e termini della dichiarazione, regime sanzionatorio, autonomia regolamentare ecc.....).

Vengono in particolare definite le aliquote applicabili dai Comuni, e le possibilità di variazione delle stesse con apposita deliberazione del Consiglio Comunale entro definiti intervalli.

La variabilità delle aliquote, rispetto al passato, viene molto ridotta, comprimendo di fatto l'autonomia tributaria del Comune a favore di una maggiore semplificazione della norma nei confronti dei contribuenti: infatti, al comma 756 si prevede che a decorrere dall'anno 2021 i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possano diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Le previsioni iscritte nel bilancio 2020-2022 attualmente si riferiscono all'IMU 2020, le cui aliquote per il suddetto anno sono state approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 30.07.2020.

Attualmente il gettito iscritto in bilancio per il triennio con riferimento all'IMU ammonta a:

- anno 2020: € 3.223.102,42;
- anno 2021: € 3.223.102,42;
- anno 2022: € 3.223.102,42;

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Come evidenziato nel paragrafo dedicato all'IMU, la legge di bilancio 2020 sopprime la TASI, conglobandola nell'IMU.

A tal scopo la norma prevede, al comma 755, che dal 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di che trattasi, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

ACCERTAMENTO IN BILANCIO DELLE SOMME RELATIVE ALLA LOTTA ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI IN AUTOLIQUIDAZIONE

Il principio applicato della contabilità finanziaria prevede che siano accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione sia attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate).

La Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha introdotto, dopo anni di attese in proposito, importanti novità in materia di riscossione coattiva, introducendo dal 01/01/2020 anche per i tributi locali l'accertamento esecutivo, che attribuisce all'avviso di accertamento la natura di titolo esecutivo e che consentirà ai Comuni di attivare immediatamente le procedure esecutive per il recupero coattivo del credito, senza dover formare prima il ruolo o l'ingiunzione fiscale. Tale modalità semplificata consentirà agli enti di migliorare la propria performance in termini di riscossione, snellendo la procedura. A favore dei contribuenti sono previste alcune tutele, come contro bilanciamento dei maggiori poteri riconosciuti agli enti, come la notifica di solleciti di pagamento prima dell'avvio effettivo delle misure, e la possibilità di pagare entro ulteriori 30 giorni, anche in modo rateizzato (la materia delle rateizzazioni trova specifica disciplina nella legge di bilancio 2020).

E' previsto inoltre che i Comuni possano accedere gratuitamente, per rafforzare la loro azione coattiva, alle banche dati fiscali relative ai debitori presenti in Anagrafe Tributaria, utilizzare i servizi di cooperazione informatica forniti dall'Agenzia delle Entrate e consultare le banche dati catastali nonché il pubblico registro automobilistico (Pra). Di seguito il riepilogo delle aliquote IMU 2020 sulle quali a legislazione vigente è calcolata la stima del gettito:

ALIQUOTA per mille	FATTISPECIE
6,00	Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1,A8 e A9 e relative pertinenze
5,70	Terreni agricoli
10,60	immobili di categoria A/10, B, C/1, C/3, C/4, C/5 – immobili di categoria C/2, C/6, C/7 che non sono qualificabili come pertinenza di una abitazione – Immobili di categoria D. Il gettito di spettanza dello Stato e del 7,60 per mille
10,60	Aree edificabili
10,60	Unità immobiliare data in uso gratuito a parenti in linea retta sino al 2° grado ed in linea collaterale al 2° grado, e relative pertinenze, purché gli stessi abbiano dell'immobile la residenza anagrafica e la dimora abituale. (l'importo dell'imposta è ridotta al 50 per cento)
1,00	fabbricati rurali strumentali
2,50	fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni merce)

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati dall'andamento dell'economia del paese. La previsione, che resta di difficile determinazione in quanto legata ai redditi effettivi dei contribuenti. L'accertamento in bilancio delle somme relative all'addizionale comunale IRPEF può seguire due modalità differenti: la regola principale è l'accertamento per cassa, tuttavia gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2019 le entrate per l'addizionale comunale irpef sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2017 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2017 e in c/residui nel 2018). In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudentiale.

La previsione per il triennio 2020-2022 deve tener conto di alcune norme che incidono sull'IRPEF, e di conseguenza, anche sull'addizionale comunale: ci si riferisce in particolare alla norma (L. 145/2018 – art. 1 comma 17) che ha introdotto a partire dal 2019, limitatamente 22 alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, l'imposta sostitutiva all'IRPEF per i contribuenti in regime forfettario, che pertanto non versano più tale imposta al Comune; si richiama inoltre la norma, introdotta dall'art. 3 del D.L. n. 34/2019 in materia di deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali dal reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, in misura crescente dall'anno 2019 (50%) fino al 2023 (100%). Tali disposizioni hanno quindi l'effetto di ridurre la base imponibile ed il conseguente gettito dell'addizionale IRPEF. Si è ritenuto opportuno aumentare per l'anno 2020 lo stanziamento previsto nel bilancio di previsione fino ad € 878.000,00 poiché dalle risultanze contabile l'imposta risulta già incassata.

Il gettito previsto, in considerazione di quanto sopra, è pari a:

€ 878.000,00 per il 2020

€ 820.727,90 per il 2021

€ 820.727,90 per il 2022

TASSA RIFIUTI - TARI

Con riferimento al presente tributo, occorre segnalare che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019).

Il documento in questione ridisegna completamente la metodologia di calcolo dei costi da inserire all'interno del piano economico finanziario, la base annua di riferimento, le voci da considerare e da escludere, la fonte di reperimento dei dati (fonti contabili obbligatorie), prevedendo meccanismi perequativi e di conguaglio rispetto ai costi attuali.

Anche il procedimento di approvazione del PEF viene profondamente rivisto, confermando che esso deve essere predisposto dal gestore dei rifiuti, ma che non può essere solo un elenco di costi, essendo necessaria anche una relazione illustrativa ed una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del gestore che attesti la veridicità dei dati trasmessi.

Si da atto che l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto "Cura Italia"), come convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, dispone che «i Comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021»;

Le disposizioni si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati". Con riferimento alle deroghe di cui all'articolo 1, comma 652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ovvero la possibilità di adottare coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, né di non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, prorogate fino all'anno 2019 (comma 1093 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2019 - Legge n. 145/2018), sempre l'art. 57bis citato, ha previsto la possibilità di usufruire delle citate deroghe fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. Per l'anno 2020 pertanto le tariffe sono state definite tale considerando tale possibilità.

TRASFERIMENTI DALLO STATO

Trasferimenti dallo Stato e da altri enti		
	previsione asestata 2019	previsione iniziale 2020
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche	€ 9.746.248,58	€ 12.270.381,22
Trasferimenti correnti da Famiglie	€ 5.292,00	€ 10.292,00
Trasferimenti correnti da imprese	€ 42.320,00	€ 47.320,00
	Totale entrate	€ 9.793.860,58 € 12.327.993,22

Nell'ambito dei trasferimenti correnti iscritti al titolo 2° dell'entrata, la previsione 2020 è stata stimata in € **12.327.993,22**;

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono le stesse dell'anno precedente.

Si elencano le previsioni di entrata che risentono della sospensione dei servizi a causa della pandemia da COVID-19.

Tariffe servizi a domanda	Assestato 2019	Previsione iniziale 2020
Asilo nido	€. 11.281,70	1.000,00
Refezione scolastica	€. 40.000,00	10.000,00
Totale	€. 51.281,70	11.000,00

Gli stanziamenti di entrata da sanzioni per violazioni al Codice della Strada, ammontano ad € 25.000,00 di cui € 9.604,50 confluiti nel fondo crediti dubbia esigibilità. La somma prevista per le varie tipologie dal codice della strada ammonta ad euro 7.697,75.

Sanzioni codice della strada	
	Previsione iniz. 2020
codice della strada a bilancio	25.000,00
Coperto con FCDE	9.604,50

Gli Oneri di urbanizzazione ammontano a € 600.000,00 e sono stati destinati per il 28,33 % in conto capitale e per il 71,67% a interventi correnti previsti dalla normativa vigente per il 2020

OO.UU Contributo permesso di costruire		
Accertamento	Accertamento	Previsione
2018	2019	2020
461.049,36	395.446,19	600.000,00

Le spese correnti

La struttura del nuovo bilancio armonizzato della parte spesa è ripartita in missioni / programmi / titoli / macroaggregati dei quali si riporta lo sviluppo nel triennio 2020/2022

SPESE CORRENTI PER MAGRO AGGREGATO			
	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsioni 2022
Redditi di lavoro dipendente	€ 5.028.848,21	€ 5.109.379,79	€ 5.086.070,67
imposte e tasse a carico dell'ente	€ 395.012,18	€ 389.648,86	€ 388.084,86
acquisto di beni e servizi	€ 13.698.313,89	€ 13.954.073,31	€ 13.736.451,27
trasferimenti correnti	€ 3.039.336,61	€ 2.515.163,45	€ 2.249.060,12
interessi passivi	€ 53.712,62	€ 49.402,90	€ 43.444,17
rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00
altre spese correnti	€ 1.537.824,51	€ 1.883.874,57	€ 1.882.374,57
TOTALE	€ 23.756.148,02	€ 23.904.642,88	€ 23.388.585,66

Fondo di Solidarietà Comunale

Il Fondo di solidarietà comunale rappresenta il fondo per il finanziamento dei comuni, ripartito, per una quota parte, tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base dei fabbisogni standard nonché delle capacità fiscali. .

Il criterio di riparto della quota perequativa del Fondo di solidarietà comunale - che, come sopra detto, era originariamente riferito congiuntamente alle capacità fiscali e ai fabbisogni standard dei comuni – risulta costituito della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard .

Le capacità fiscali sono state stimate per ogni singolo comune delle regioni a statuto ordinario e speciale prendendo come riferimento il gettito potenziale da entrate proprie di un territorio, date la base imponibile e l'aliquota legale.

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Il nuovo sistema contabile armonizzato prevede la costituzione obbligatoria di un Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) destinato a coprire l'eventuale mancata riscossione di entrate incerte e di dubbia riscossione. Il Comune di Ribera in aderenza al principio della prudenza, provvede attraverso la destinazione di una quota dell'avanzo di amministrazione accantonato alla copertura di crediti con potenziali sofferenze relativi prevalentemente al recupero evasione tributaria e alle entrate patrimoniali ed extratributarie. Sono state individuate le entrate previste a bilancio che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. I FCDE vengono determinati per ciascuna tipologia di entrata applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento (ovvero alla differenza) a 100 delle medie semplici. Nel 2016 il principio contabile 4/2, allegato al D.lgs 118/2011, ha consentito a tutti gli enti locali che lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità fosse pari almeno al 55 per cento del risultato ottenuto applicando il metodo di cui sopra. Nel 2019 tale stanziamento è stato pari al 85 per cento. Per il triennio di competenza del presente Bilancio la normativa vigente prevede le seguenti percentuali minime: Nel 2019 tale stanziamento è stato pari al 85 per cento. Per il triennio di competenza del presente Bilancio la normativa vigente prevede le seguenti percentuali minime: per il 2020 almeno l' 95 per cento, per il 2021 e 2022 il 100%.

Le risorse considerate per il FCDE sono 1010/2 – 1060/3- 1070/1-1070/5-3090/1-3090/2-4060/1 che hanno comportato un accertamento al FCDE pari a complessivi € 1.104.676.79 risultante dal seguente quadro di riepilogo:

Situazione Fondo Crediti dubbia Esigibilità Esercizio 2020			
capit.	art.	Descrizione	Importo fondo
1010	2	Recupero evasione ICP	€ 21.647,32
1060	3	Recupero evasione TOSAP	€ 41.867,44
1070	1	Tassa Rifiuti	€ 1.018.511,51
1070	5	Vari Ruoli TARSU	€ 471,11
		Totale Titolo 1	€ 1.082.497,38

Situazione Fondo Crediti dubbia Esigibilità Esercizio 2020			
capit.	art.	Descrizione	Importo fondo
3090	1	Sanzioni amministrative per violazioni di norme	€ 527,24
3090	2	Sanzioni amministrative per la circolazione stradale entrata vincolata	€ 9.604,50
		Totale Titolo 3	€ 10.131,74

Situazione Fondo Crediti dubbia Esigibilità Esercizio 2020			
capit.	art.	Descrizione	Importo fondo
4060	1	Proventi ordinari derivanti dalla concessioni edilizie e dalle sanzioni previste dalla disciplina urbanistica	€ 12.047,67
		Totale Titolo 4	€ 12.047,67

Totale Fondo Crediti dubbia Esigibilità esercizio 2020

€ 1.104.676,79

Fondo pluriennale vincolato corrente

Nel momento in cui verrà sottoscritta la contrattazione decentrata si effettueranno le apposite variazioni per prevedere le spese relative al trattamento accessorio e premiante, che verranno liquidate nell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 e relativo utilizzo. Il risultato di amministrazione al 31.12.2019 di cui alla lettera **A** pari ad €. 11.390.228,46. A tal proposito va considerata la composizione dell'avanzo secondo i vincoli di destinazione previsti per legge e dettati da criteri di prudenza gestionale come evidenziato dalla seguente tabella:

Accantonamenti fondi e vincoli risultato di amministrazione	
A)	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31.12.2019 11.390.228,46
	PARTE ACCANTONATA € 9.922.782,86
di cui:	
- Fondo crediti di dubbia esigibilità	€ 6.431.542,69
- Fondo Spese e rischi per debiti fuori bilancio	€ 1.588.930,51
- Fondo spese e rischi per contenzioso	381.079,57
- Anticipazione Regionale liquidata PAC	€ 16.311,58
- Indennità fine mandato Sindaco	€ 15.386,93
- Anticipazione Liquidazione piano rientro SOGEIR	€ 148.954,84
- Quota compensi avvocatura	€ 17,384,00
-Anticipazione di liquidità DL35 accanton. Delib. C.C. 88/2015	1.303.123,45
-Arretri contratto anno	€ 20.069,29
	PARTE VINCOLATA € 2.864.725,69
- Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	€ 944.340,44
- Vincoli derivanti da trasferimenti	€ 1.905.269,11
- Altri vincoli	€ 15.116,14
	PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI € 203.546,24
	PARTE DISPONIBILE -1.600.826,33

Degno di nota risulta essere l'accantonamento di cui all'anticipazione di liquidità del DL 35/2013

In passato l'Ente ha usufruito di anticipazioni di liquidità da parte della Cassa Depositi e Prestiti ai sensi del D.L.35/2013 e, ai sensi dell'art.2, comma 6, del D.L. 19 giugno 2015 n. 78, ha utilizzato il fondo anticipazione liquidità ai fini dell'accantonamento del fondo crediti dubbia esigibilità;

Considerato, che:

- la Corte Costituzionale con la sentenza n. 4 del 19/11/2019, depositata il 28/01/2020, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art.2, comma 6, del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 e dell'art.1, comma 814, della legge n. 205/2017;
- l'articolo 39-ter del D.L. 162/2019, al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, ha previsto che in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31/12/2019;
- il secondo comma del precitato art. 39 ter ha disposto che l'eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, per un importo non superiore all'incremento dell'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente, a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio.

Che i commi 897 e 898 della legge 145/2018 (legge di Bilancio 2019) hanno previsto che gli Enti in disavanzo possano applicare al bilancio di previsione quote di avanzo vincolato, accantonato e destinato per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata per il fondo crediti dubbia esigibilità e del fondo anticipazione liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Qualora l'importo della lettera A) del prospetto di cui al comma 897 risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Si evidenzia che la ricostituzione del fondo anticipazione liquidità pari alle rate non ancora rimborsate al 31/12/2019 ammonta ad euro 1.303.123,45 ed è inferiore al disavanzo rilevato di € 1.600.826,33; pertanto, l'importo di € 1.303.123,45 potrà essere recuperato entro il periodo di restituzione dell'anticipazione di liquidità. La differenza pari ad euro 297.702,88, ai sensi dell'art. 188 del D. Lgs. 267/2000 sarà recuperato in tre anni con una quota annua di € 99.234,29;

Fonti di finanziamento degli investimenti

Per quanto attiene alle fonti di finanziamento destinate agli investimenti per l'esercizio 2020 si rinvia al Programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il fondo pluriennale vincolato (FPV) è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate e destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Nel bilancio di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è composto da due quote distinte:

a) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio ma che devono essere imputate agli esercizi successivi in base al criterio delle esigibilità; tale quota è stata iscritta a bilancio nella parte spesa, contestualmente e per il medesimo valore del Fondo Pluriennale Vincolato in entrata, per mezzo di variazione adottata dal Consiglio contestualmente all'approvazione del rendiconto 2018, a seguito della conclusione dell'attività di riaccertamento ordinario dei residui.

b) le risorse che si prevede di accertare nel corso di un esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dello stesso con imputazione agli esercizi successivi; questa fattispecie è quella prevista nel bilancio di previsione 2020/2022, sfalsata di un anno tra spesa (anno n) ed entrata (anno n+1) ed è desumibile dal crono programma degli stati di avanzamento dei lavori relativi agli interventi di spesa di investimento programmati.

Per l'anno corrente non si hanno ancora informazioni sul crono-programma inerente le spese finanziate dall'avanzo vincolato per investimenti relativo ai trasferimenti regionali in c/capitale.

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti

Non ci sono garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati

Il Comune di Ribera non ha in essere contratti relativi a strumenti finanziari derivati.

Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale, compreso enti ed organismi strumentali

ELENCO DEBITI/CREDITI TRA IL COMUNE DI RIBERA								
ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE								
ragione sociale	% partecipazioni	stanziamento anno 2019	impegno amministrazione 2019	Residui passivi 2019	Residui passivi anni precedenti	Debiti v/s organismo (UFFICIO)	Crediti certificati organismo (ASSEVERAZIONE)	NOTE E AZIONI DA ATTIVARE ENTRO IL 2020
AGENZIA PRO.PI.TER TERRE SICANE S.p.A.	11,86%	€ 24.145,00	€ 24.145,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Lo stanziamento prevede nel bilancio 2019 la quota di competenza pari ad €. 24.145,05. Asseverazione con nota prot. 50/2020 (PEC)
Assemblea Territoriale Idrica	4,32%	€ 2.159,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.159,85	€ 2.159,00	€ 2.159,85 è un debito fuori bilancio (vedasi nota prot. n. 687/26 del 18/02/2019). Tale somma era stata inserita quale d.f.b. nel bilancio di previsione 2018 ma non è stata impegnata. Reiscritta nel bilancio 2019, la stessa somma non è stata impegnata.
GAC IL SOLE E L'AZZURRO TRA SELINUNTE -SCIACCA E VIGATA SOCIETA' CONSORTILE a R.L.	9,09%	€ 3.600,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 1.100,00	€ 0,00	La somma impegnata comprende €. 2.500,00 (quota annuale per spese di funzionamento) ed €. 1.100,00 (spese di gestione del distretto turistico per l'anno 2018) giusta nota prot. n. 41/GAC del 19/05/2020, peraltro, non asseverata.
SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE E DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI N. 11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST a R.L.	15,01%	€ 75.289,82	€ 75.289,82	€ 70.950,00	€ 0,00	€ 77.160,66	€ 0,00	Lo stanziamento include €. 70.950,00 (spese di funzionam. Anno 2019) ed €. 4.339,82 (d.f.b. Spese di funz. Anno 2016). In base alla nota prot. n. 1715 del 28/01/2020 risultano d.f.b. (€. 20.000,00 acconto 3° trimestre 2018 spese generali ed €. 57.160,66 saldo contributo spese generali anno 2018). Non c'è asseverazione.
SO.GE.I.R. AG 1 S.p.A. in LIQUIDAZIONE	14,29%	€ 59.512,92	€ 59.512,92	€ 0,00	€ 52.116,26	€ 633.943,77	€ 0,00	In base alla nota UTC prot. n. 1715 del 28/01/2020 e prot. n. 3429 del 20/02/2020 risultano debiti fuori bilancio per €. 633.943,77. Non c'è asseverazione.
RIBERAMBIENTE s.r.l.	100,00%	€ 2.711.622,00	€ 2.711.622,00	€ 45.600,01	€ 0,00	€ 363.000,00	€ 0,00	Risultano d.f.b.(nota prot. n. 1715 del 28/01/2020), Non è stata riscontrata nostra nota prot. n. 7635 del 15,05,2020 e il sollecito co PEC del 02/07/2020.
SOGEIR Gestione Impianti di smaltimento S.p.A	0,37%	€ 8.118,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.355,82	€ 0,00	Lo stanziamento prevedeva la copertura di un d.f.b.per servizio smaltimento. La nota UTC prot.1715 del 28/01/2020 dichiara d.f.b. Per €. 21.355,82. Non c'è asseverazione.

Srr Ato 11 Provincia Agrigento Ovest

Sede legale- Via Roma, 13 - 92019 Sciacca (Ag)
 Telefono: (+39) 0925 85862 Fax: (+39) 0925 86440
 E-mail: info@srrato11agrigentoprovinciaovest.it
 PEC: srr.ato.11@pec.it
 Sito: <http://www.srrato11agrigentoprovinciaovest.it>

SO.GE.I.R. S.p.A. ATO Ag 1 In Liquidazione
 via dei Cappuccini, 147, 92019-Sciacca (AG)
 tel: 0925 85862
email: sogeir@virgilio.it
info@sogeiratoag1.com
 sito: www.sogeiratoag1.com/

GAL SICANI Distretto rurale di qualità dei sicani

C.da Pietranera 92020 - Santo Stefano Quisquina-AG Tel
 +39 0922 981918 -
 Email: info@galsicani.eu
 PEC: galsicani@pec.it
 sito: www.galsicani.eu

POLO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Via Quartararo, 6 – 92100 Agrigento
 tel: 0922.619308 | Fax: 0922.613425
 Email: direzione@poloag.it
 PEC: direzionepoloag@pec.it
 SITO: www.uniaz.it

AGENZIA PRO.PI.TER. TERRE SICANE S.P.A.
 Via Roma 13-92019 Sciacca (AG)
 Tel. fax 0925/81097 -
 e-mail: propitersciacca@tiscali.it
 PEC: agenziapropiter@pec.it
 sito: www.agenziapropitersciacca.it/

SOCIETA' CONSORTILE a.r.l.
“GAC Il Sole e l’Azzurro – tra Selinunte, Sciacca e Vigata”
 Sede legale: via Roma, 13 - 92019 Sciacca (AG)
 Tel/fax: 0925 81054 - Tel/fax: 0925 81054
 e-mail: gacsoleazzurro@gmail.com
 PEC: gac@mypec.eu
 Sito: www.gacsoleazzurro.it

Riberambiente S.r.l. Unipersonale

Via Quasimodo,sn – 921016ARibera
 Tel: 320/3252060
 Email: riberaamientessrlunipersonale@gmail.com
 PEC: riberaamientessrlunipersonale@pec.it
 Email: info@riberaamientessrl.it

CONSORZIO DI AMBITO AGRIGENTO Servizio Idrico
 Integrato in Liquidazione Piazza Trinacria Edificio A.S.I.
Zona Industriale di Agrigento –92021 Aragona
 Tel. 0922-441961 Fax 0922-591733
 e-mail: info@atoidricoag9.it
 PEC: atoidricoag9@pec.it
 Sito: <http://www.atoidricoag9.it>

Sogeir Gestione Impianti Smaltimento S.P.A.

(Società Controllata al 100% da So.Ge.I.R. Spa in Liquidazione)
 Uffici: Via Cappuccini, 147 - 92019 Sciacca (Ag)
 Impianti: Contrada S. Maria - 92019 Sciacca (Ag)

Telefono: (+39) 0925 22410 - Numero Verde: 800 038 330
 E-mail: info@sogeirimpianti.it - Posta Certificata: sogeir_gis_sp@ticertifica.it
 Cod. Fisc./P.Iva: 02415300843

Obiettivi di finanza pubblica

L'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018 (Legge di bilancio 2019) prevede che le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le provincie e i comuni a decorrere dall'anno 2019 concorrano alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica conseguendo un risultato di competenza dell'esercizio non negativo quale saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, compreso l'utilizzo degli avanzi applicabili, del Fondo pluriennale vincolato e del debito.

Sull'argomento sono stati emanati diversi atti tra cui il pronunciamento delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 20 del 2019 e la Circolare del MEF-Ragioneria Generale dello Stato n. 5 del 9 marzo 2020 "Chiarimenti sulle regole di finanza pubblica per gli enti territoriali, di cui gli articoli 9 e 10 della legge dicembre 2012, n. 243".

La **delibera della Corte dei Conti, Sezioni riunite, n. 20/SSRRCO/QMIG/2019, del 17/12/2019** evidenzia:

- che l'art. 9 (Equilibrio di bilanci delle Regioni e degli Enti Locali) e l'art. 10 (Ricorso all'indebitamento da parte delle Regioni e degli Locali) della L. 24/12/12, n. 243 sono tuttora in vigore poiché non dichiarati illegittimi dalla Corte Costituzionale;
- che la citata legge n. 243 del 2012 è una legge rinforzata, per cui non poteva essere modificata dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio per l'anno 2019 priva della medesima caratteristica;
- che l'equilibrio dei bilanci, ai sensi dell'art. 9 della L. 243/12, diverge dagli equilibri di bilancio previsti dal D. Lgs. 118/11 e, precisamente, dall'allegato n. 10, così come recentemente modificato dal DM 1/8/2019 (11° correttivo al D. Lgs. 118/2011).

In sintesi:

1. l'equilibrio di cui all'art. 9, commi 1 e 1bis. L. 243/12, fa riferimento alla differenza, in termini di competenza, tra le entrate finali (titoli 1, 2, 3, 4 e 5) e spese finali (titoli 1, 2 e 3);
2. gli equilibri di cui all'art. 10 del D. Lgs. 118/11 considerano anche le c.d. "partite finanziarie", ovvero in entrata le accensioni di prestiti (tit.6) e in spesa le quote di capitale di rimborso mutui e altri prestiti (tit.4).
3. I suddetti equilibri si ispirano a principi diversi e fanno riferimento a regole diverse e non possono essere sovrapposti;
4. rispettare l'equilibrio 1 (art. 9, commi 1 e 1 bis, L. 243/12) significa dare "copertura" agli impegni di spesa finanziati dal debito con incrementi di "entrate finali" o riduzioni di "spese finali", nell'esercizio in cui ha acceso il prestito o, eventualmente, anche nei successivi.

Nella **Circolare del MEF-Ragioneria Generale dello Stato n. 5 del 9 marzo 2020**, si stabilisce che la tenuta degli equilibri prescritti dall'art. 9, commi 1 e 1-bis della legge n. 243 del 2012 viene valutata solo a livello aggregato per singolo comparto delle amministrazioni territoriali, evidenziando, altresì, che tali equilibri sono ampiamente presidiati e rispettati non solo per gli scorsi esercizi, ma anche per il biennio 2020-2021, sulla base di apposite stime elaborate utilizzando le informazioni contabili presenti nella banca dati BDAP. Ne deriva, in definitiva che sul piano della programmazione e gestione delle risorse, con particolare riguardo al tema dell'indebitamento, il singolo ente non ha l'obbligo di rispettare, né in fase previsionale né a consuntivo, gli equilibri ex art. 9 della legge n. 243 del 2012, dovendo invece esclusivamente conseguire un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, quale saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, compreso l'utilizzo degli avanzi applicabili, del Fondo pluriennale vincolato e del debito, come indicato dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018. Tale nozione di equilibrio è stata come è noto, da ultimo declinata alla voce W1 del prospetto "Verifica equilibri" allegato al Decreto 1° agosto 2019 "Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 196 del 22 agosto 2019. Va da sé che, nell'ipotesi che si dovesse in futuro fronteggiare l'eventualità di squilibri rispetto ai programmati saldi di finanza pubblica, la manovra di rientro, si configurerebbe come misura finanziaria a carico del comparto territoriale di riferimento e non quale attribuzione di maggiori aggravii specificamente rivolti agli enti "inadempianti". Secondo la Circolare, infatti, rimane in capo all'ente un obbligo di tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio di cui alla voce W2 del richiamato prospetto, ferma restando – come anche ribadito nei mesi scorsi in sede Arconet – l'assenza di sanzioni nel caso di mancato rispetto di tale parametro. L'obbligo di conseguire un risultato di competenza (W) non negativo si affianca, ovviamente, alle altre prescrizioni recate dal decreto legislativo n. 118 del 2011 e dal TUEL, nonché dal richiamato articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018 e dalle altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi o quantitativi all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento.

L'ente ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2019 stabiliti dall'art. 1 comma 821, della legge n. 145 del 2018, avendo registrato i seguenti risultati:

EQUILIBRIO ECONOMICO- FINANZIARIO	COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE	2.502.554,97
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE	276.675,75
W1) RISULTATO DI COMPETENZA	2.779.230,72
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019	-879.350,07
Risorse vincolate nel bilancio	-1.149.533,22
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO	750.347,43

Utilizzo Avanzo

Si riporta l'elenco analitico dei capitoli finanziati dall'Avanzo di Amministrazione con l'indicazione delle poste vincolate ed accertate per un totale di € 147.785.87 così suddivisi:

capitolo 10180801/9 € 108.111.18;

capitolo 10180802/2 € 29.674.69;

capitolo 10180701/2 € 10.000.00;

Fondo di riserva

Il fondo di riserva utilizzato alla data di redazione della presente nota ammonta ad € 54.279.79; mentre lo stanziamento iscritto in bilancio ammonta ad € 6.323.17..

Entrate e spese non ricorrenti

Per quanto riguarda le entrate e spese non ricorrenti si rinvia all'Allegato 12/2 per le Entrate e 12/7 per le Uscite del Bilancio 2020-2022

La situazione di cassa

Il Comune di Ribera ha ricostituito integralmente al 31/12/2019 le somme a destinazione vincolata.

L'Ente presenta un fondo di cassa iniziale pari ad € 6.826.349.19 e, in considerazione della stima degli incassi e dei pagamenti in corso d'anno, prevede un fondo di cassa finale pari a € 6.577.458.20.

Per le previsioni di cassa si è tenuto conto degli incassi IMU, TARI, Addizionale IRPEF, trasferimenti regionali di parte corrente.

Previsioni esercizi successivi al 2020 (2021-2022)

Con il sistema armonizzato il bilancio per gli anni successivi al primo assume una importanza maggiore che in passato poiché:

- l'esercizio provvisorio si basa sul secondo esercizio del bilancio e non sugli stanziamenti definitivi dell'esercizio precedente;
- i nuovi principi contabili, in base ai quali accertamenti e impegni si imputano negli esercizi in cui sono esigibili, richiedono maggiormente di impegnare il bilancio degli anni successivi;
- in un contesto di risorse in diminuzione, il bilancio 2020-2022 è in grado di evidenziare in anticipo le difficoltà che l'Ente potrebbe incontrare in futuro e dovrebbe essere utilizzato in chiave programmatica per assumere decisioni e proporre soluzioni che comunque richiedono tempo per essere attuate.

Conclusioni

Le previsioni di bilancio sono state formulate nel rispetto delle normative vigenti e dei principi contabili approvati con il d.lgs. 118/2011.

Ribera _____

Il Dirigente del 3° Settore Economico Finanziario

Dott. Raffaele Gallo